

150.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	5716	Proposta di inchiesta parlamentare (Assegnazione a Commissione in sede referente)	5714
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	5714	Proposta di legge di iniziativa regionale (Assegnazione a Commissione in sede referente)	5713
Disegni di legge:		Proposte di legge:	
(Annunzio)	5713	(Annunzio)	5712
(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	5713	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	5713
Interpellanze ed interrogazioni all'ordine del giorno	5699	(Ritiro)	5713
Missioni vevoli nella seduta del 13 febbraio 1997	5712	Richiesta ministeriale di parere parlamentare	5716
Proposta di legge n. 2423:		ERRATA CORRIGE	5716
(Articolo 2)	5709		
(Emendamenti all'articolo 2)	5709		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

PAGINA BIANCA

A) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici, per sapere — premesso che:

il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenendo in merito alla cosiddetta « variante di valico », ha indicato la cifra di quaranta morti nell'ultimo anno come uno dei motivi per accelerare la decisione positiva per il raddoppio del tratto autostradale Firenze-Bologna;

tale cifra è stata amplificata dai mezzi di comunicazione, al punto che un editorialista ha addirittura accusato gli oppositori del raddoppio di essere responsabili di queste morti;

è noto che più della metà degli incidenti stradali avviene nelle aree urbane; nel 1993 su 153.393 incidenti stradali, 111.644 sono avvenuti nelle aree urbane ed ottomila lungo le autostrade, stando al conto nazionale dei trasporti del 1995;

è noto che la velocità è la prima causa degli incidenti stradali;

è noto altresì che la costruzione delle terze corsie, incrementando la velocità, incrementa anche il numero degli incidenti;

secondo i dati ufficiali della società Autostrade, nel tratto Firenze-Bologna (91,1 chilometri, compresi i venti tra

Bologna e Sasso Marconi, ossia la cosiddetta "tangenziale ad uso metropolitano") nel 1994 erano morte sei persone, mentre nel 1995 gli incidenti stradali hanno provocato quindici vittime;

un solo grave incidente nel 1995, che ha portato da sei a quindici i morti nell'anno, ha elevato il tasso di mortalità, che nel 1994 era circa la metà della media nazionale;

se tuttavia consideriamo, come è giusto che si consideri, il solo tratto interessato dalla variante, ossia la tratta fra Sasso Marconi e Firenze Nord, di settanta chilometri, secondo i dati ufficiali della direzione del quarto tronco/Firenze - ufficio traffico della società Autostrade, nel 1994 gli incidenti erano stati novecentododici, i feriti duecentosessanta ed i morti quattro, mentre nel 1995 gli incidenti sono stati ottocentonovantacinque, i feriti duecentotrentadue ed i morti undici —:

da quale fonte il Governo abbia assunto la notizia dei quaranta morti nel 1995;

se i dati ufficiali della società Autostrade relativi ai morti ed ai feriti, vittime di incidenti avvenuti lungo la tratta in questione, siano da considerarsi attendibili;

per quali ragioni siano stati diffusi dati così difformi rispetto a quelli ufficiali forniti della società Autostrade;

perché sia stata alimentata una faziosa campagna di stampa sulla base di dati palesemente infondati;

quali siano i dati ufficiali relativi agli incidenti su tutte le tratte autostradali negli ultimi dieci anni;

quali siano i dati relativi ad incidenti avvenuti prima e dopo la costruzione delle terze corsie;

quali misure siano state assunte dalla società Autostrade per aumentare il livello di sicurezza e ridurre gli incidenti stradali, anzitutto lungo le tratte più a rischio, dove ogni anno, in presenza di particolari condizioni climatiche, prevedibili e ricorrenti (nebbia, neve, ghiaccio eccetera), si ripetono incidenti a catena nelle stesse località e negli stessi periodi;

in che modo il Governo controlli l'adempimento degli obblighi delle società concessionarie nei confronti degli utenti delle autostrade, principalmente in materia di sicurezza;

quale sia la politica globale del Governo in materia di sicurezza stradale ed autostradale.

(2-00156)

« Galletti ».

(2 agosto 1996)

B) Interrogazione:

SAVARESE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la città di Roma ed i comuni limitrofi sono costantemente e quotidianamente gravati dal flusso di centinaia di migliaia di veicoli;

l'unica arteria di grande scorrimento che, sia pure in misura non sufficiente, risolve in parte il problema degli spostamenti dei cittadini romani, dei turisti e del traffico degli automezzi industriali, è la bretella chiamata grande raccordo anulare;

l'Anas, proprio in considerazione dell'enorme importanza di questa arteria, che attualmente solo in alcuni limitati tratti dispone di tre corsie, ha definito un programma di completamento della triplificazione, da attuarsi in una prima fase entro il 2000, relativa al tratto sud di questa arteria;

tali indispensabili e necessari lavori prescindono da quelli previsti per il Giubileo dell'anno 2000 e, quindi, per la loro esecuzione saranno utilizzati fondi di bilancio dell'Anas;

un emendamento al disegno di legge finanziaria, così come approvato dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, ha privato l'Anas di trecentoventi miliardi di lire —;

se sia consapevole del rischio che tale diminuzione di fondi comporti per i previsti lavori al grande raccordo anulare di Roma e se possa garantire che l'Anas sarà comunque in grado di ottemperare alla realizzazione di tali lavori, la cui importanza va ben al di là della sola città di Roma, anche in previsione dei grandi eventi degli anni a venire. (3-00411)

(3 novembre 1996)

C) Interrogazione:

NICOLA PASETTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il sottoscritto ha già denunciato con un precedente atto ispettivo la scandalosa vicenda relativa all'assegnazione dei lavori di completamento della strada statale n. 434, denominata "Transpolesana", operata dall'Anas a favore della ditta Coinpre srl;

risulta all'interrogante che il vero *deus ex machina* della società Comapre, e quindi della Coinpre, sia un noto esponente della "tangentopoli" napoletana, certo Leonida Perrella, cognato di Giulio Di Donato, ex « vice » napoletano di Bet-

tino Craxi, secondo quanto più volte riportato dal quotidiano *il Mattino* nelle cronache del 1993 e del 1994 -:

quali accertamenti abbia condotto in proposito, quali provvedimenti intenda adottare, anche nei confronti dei vertici dell'Anas coinvolti nella vicenda, e quali concrete azioni intenda promuovere infine per la tutela dei lavoratori e dei creditori della ditta Comapre. (3-00417)

(4 novembre 1996)

D) Interrogazione:

DUCA, GASPERONI, CESETTI, MARIANI, GALDELLI, LENTI, SBARBATI e GIACCO. - Al Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che:

il 15 novembre 1994 il tribunale di Ancona ha emesso una sentenza di condanna per truffa aggravata ai danni dello Stato relativamente a due concessioni, affidate dal ministero dei lavori pubblici al signor Edoardo Longarini, aventi per oggetto l'affidamento dei lavori del settimo lotto del piano di ricostruzione di Ancona: l'una con i decreti ministeriali n. 5817/77 e n. 1319/80 e l'altra con i decreti ministeriali n. 291/85 e n. 1003/86;

la condanna, a complessivi cinquantadue anni di reclusione ed al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite (l'amministrazione dei lavori pubblici e il comune di Ancona), ha riguardato amministratori e funzionari dello Stato: Edoardo Longarini, in qualità di concessionario tramite le società Adriatica costruzioni Ancona e Adriatica costruzioni di Ancona; Gabriele Di Palma, direttore generale dell'edilizia del ministero dei lavori pubblici; Omero Romano, componente il Consiglio superiore dei lavori pubblici; Lamberto Sortino, relatore al voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Filippo Prost, funzionario ministeriale dei lavori pubblici ed esperto dei piani di ricostruzione; Vincenzo Mattiolo, ingegnere capo del provveditorato regio-

nale alle opere pubbliche delle Marche; Antonio D'Ancona, funzionario ministeriale dei lavori pubblici; Claudio Giordani, direttore dei lavori, nei riguardi dei quali la competente procura della Corte dei conti dovrebbe aver avviato indagini;

la sentenza penale di primo grado ha messo in luce la gigantesca e sistematica truffa posta in essere ai danni dello Stato e del comune di Ancona. Nonostante il fatto che le concessioni scandalose fossero state reiteratamente segnalate ad una pluralità di soggetti già a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, fino alla pubblicazione di un « libro bianco » sul piano di ricostruzione, nel quale sono indicati i comportamenti illeciti sulle concessioni e sull'asse attrezzato del porto di Ancona (di competenza Anas), il concessionario, corrompendo funzionari di ogni livello della pubblica amministrazione, ha ottenuto tra l'altro le concessioni ministeriali senza lo svolgimento di alcuna gara, la possibilità di decidere le condizioni delle concessioni, e di farsi altresì riconoscere prezzi del tutto spropositati rispetto a quelli praticati dall'Anas e anticipazioni nella misura del cinquanta e del settantacinque per cento, mentre, secondo le vigenti disposizioni di legge, non avrebbero potuto superare il venti per cento, liquidate per altro su opere non effettuate, senza garanzia alcuna e con percentuali d'interesse mai praticate in Italia; ha inoltre ottenuto di allungare artatamente il periodo per l'esecuzione dei lavori e, contemporaneamente, di beneficiare di un premio di accelerazione, di dodici milioni di lire al giorno solare, per l'anticipo della consegna delle opere, misura che, se le concessioni non fossero state annullate dal ministero concedente, avrebbe regalato al concessionario trentacinque miliardi di lire;

i principali rilievi fino ad ora emersi riguarderebbero: a) per il riconoscimento di sovrapprezzi inapplicabili, un danno per lo Stato, al 1992, di lire 24,7 miliardi; b) per nuovi prezzi 181 e 183, sovrastimati del 258 per cento e del 298 per cento rispetto ai corrispondenti prezzi Anas, un

danno allo Stato di lire 4,3 miliardi; c) per il coefficiente di rivalutazione 3,305, un danno allo Stato pari a circa trentacinque miliardi di lire; d) per la misura dell'anticipazione, l'aumento del periodo per l'esecuzione dei lavori e la corrispondente riduzione dei giorni lavorativi annui da duecentoquaranta a centonovanta, un danno allo Stato pari a ottantasette miliardi di lire; e) per gli interessi sulle somme corrisposte in più rispetto a quelle necessarie per il finanziamento dei lavori, un danno all'erario pari a circa quarantaquattro miliardi di lire;

inoltre occorre considerare le tangenti pagate dal Longarini ad alti funzionari dell'Avvocatura dello Stato, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del ministero dei lavori pubblici, finora emerse dalla fase processuale penale, come ad esempio settanta milioni di lire all'avvocato dello Stato Carlo Carbone, che ha partecipato alla riunione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e che non ha svolto in modo corretto la difesa dell'amministrazione dei lavori pubblici nei confronti dell'Adriatica costruzioni nel giudizio presso la pretura di Roma ai sensi all'articolo 700 del codice di procedura civile, giudizio nel quale l'avvocato dello Stato ha omesso persino di sollevare la mancanza di giurisdizione del giudice ordinario. Altre somme sono state versate dal costruttore ai vari Di Palma, Sortino, Prost, Mattiolo, D'Ancona, nonché ad alcuni dei personaggi politici che hanno coperto e alimentato la truffa;

a ciò vanno aggiunti gli ulteriori danni determinati dall'aumento dell'anticipazione al settantacinque per cento, nonché quelli, altrettanto gravi, riferiti al vero e proprio sabotaggio effettuato nei confronti dell'asse attrezzato del porto che, pur essendo affidato per legge alla competenza dell'Anas, ha subito un ritardo di dieci anni a causa del tentativo di far rientrare quell'infrastruttura pubblica tra le concessioni truffaldine, anche in quel caso grazie alle complicità della consorteria affaristico-ministeriale che tanti danni ha provocato nelle Marche, ed

in particolare in Ancona, sulle opere viarie, sul potenziamento del porto, sulle carceri e su varie caserme —:

se sia a conoscenza dei fatti suesposti e, in caso affermativo, se risulti che la relativa pratica sia ancora seguita dalla procura della Corte dei conti delle Marche o sia stata trasferita alla competenza della procura della Corte dei conti del Lazio e a che punto sia la procedura per il risarcimento allo Stato degli ingenti danni subiti dall'operato illecito dei soggetti in precedenza indicati;

quali misure cautelari o disciplinari siano state assunte dall'amministrazione del ministero dei lavori pubblici nei confronti dei responsabili;

se e quali incarichi svolgano costoro presso la pubblica amministrazione centrale e periferica;

se risponda al vero che l'avvocato Carlo Carbone, che in data 23 febbraio 1993 ha confessato di aver preso soldi dal Longarini e di non aver svolto in modo corretto il proprio compito nel giudizio avanti alla pretura di Roma, abbia rappresentato l'Avvocatura dello Stato, a difesa del ministero dei lavori pubblici, innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione terza) nel giudizio promosso proprio dal concessionario Longarini anche in tempi successivi alla propria confessione, e sicuramente almeno fino all'udienza del 16 giugno 1993;

se per le illecite concessioni ministeriali dei piani di ricostruzione di Macerata e di Ariano Irpino, affidate dal Ministro dei lavori pubblici allo stesso concessionario, siano state avviate analoghe indagini da parte della procura della Corte dei conti tramite procedura d'ufficio ovvero su segnalazione dello stesso ministero dei lavori pubblici, e, in caso positivo, a quali sviluppi siano pervenute;

se l'amministrazione dei lavori pubblici abbia promosso adeguate indagini per individuare, oltre ai responsabili accertati nei processi penali, eventuali comportamenti di altri funzionari del Consi-

glio superiore dei lavori pubblici e ministeriali che abbiano contribuito al nascere e al perpetuarsi del cosiddetto « rubinaccio del piano di ricostruzione », che tanti danni ha provocato alle casse dello Stato, alle città interessate dalle concessioni ministeriali e ai cittadini. (3-00420)

(5 novembre 1996)

E) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere — premesso che:

sulla base di quanto dichiarato qualche giorno fa a Taranto dal presidente dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale, dottor Gianni Billia, alla presenza del direttore generale, dottor Fabio Trizzino, nel corso della cerimonia per l'inaugurazione di tre uffici decentrati dell'Istituto, in Italia esistono attualmente un milione e centocinquantamila persone destinatarie di indennità a titolo di cassa integrazione guadagni, mobilità o disoccupazione, che gravano ogni anno sull'erario nella misura di ventitrè miliardi di lire; nella stessa circostanza, il dottor Billia ha poi sottolineato l'opportunità di utilizzare produttivamente una tale quantità di forza lavoro. Il presidente dell'Inps ha aggiunto che l'Istituto, che può contare oggi su trentaquattromila dipendenti rispetto ai quarantamila dell'inizio degli anni novanta, non si trova pertanto nelle condizioni ottimali per migliorare la propria efficienza;

in data 13 marzo 1996 il presidente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale di Brindisi, dottor Cosimo Pomarico, aveva inviato al dottor Billia ed al dottor Trizzino una lettera con la quale, « tenuto conto delle crescenti difficoltà operative della sede per la nota carenza di organico e del contestuale aumento del carico di lavoro, visto che le varie sollecitazioni in diverse occasioni espresse non hanno avuto alcun riscontro, propone al presidente dell'Isti-

tuto, al direttore generale e al Comitato di indirizzo e di vigilanza di attivare ogni necessaria iniziativa finalizzata al superamento della situazione di emergenza della sede di Brindisi, più volte rappresentata, per l'estensione all'Inps della normativa che consentirebbe l'immissione a costo zero di personale in mobilità che ha chiesto di essere utilizzato in servizi socialmente utili, da adibire in compiti di natura ausiliare (es. archiviazione pratiche)». La richiesta traeva spunto, fra l'altro, dalla situazione di emergenza del personale dell'Inps di Brindisi, le cui carenze di organico da anni impediscono la sollecita liquidazione delle competenze previste in favore dei lavoratori agricoli della provincia pugliese;

fino ad ora la richiesta del comitato provinciale brindisino dell'istituto non ha ricevuto alcuna risposta, nonostante fosse del tutto in linea, salva qualche precisazione quanto alle spettanze del personale in mobilità, con le citate dichiarazioni rese dal dottor Billia a Taranto e nonostante il fatto che le organizzazioni sindacali di Brindisi abbiano sostenuto l'iniziativa. Più in generale, al di là delle parole, la condotta seguita dai dirigenti dell'Inps non appare coerente nè con quella esigenza di rigore sulla quale, in termini anche vessatori, è fondata la legge finanziaria per il 1997, nè con il buon senso nella gestione delle risorse umane e materiali;

l'esame del problema può estendersi, oltre alle esigenze dell'Inps, alla individuazione di forme di impiego più ampie e di maggiore efficacia ed incidenza concreta dei cassaintegrati, posto che l'esperienza dei lavori socialmente utili è stata fino ad ora deludente e limitata qualitativamente e quantitativamente —:

se non intenda dare seguito ai propositi, manifestati dal presidente dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale, dottor Gianni Billia, e disporre quindi, nelle forme dovute, l'utilizzazione di una parte delle persone destinatarie dell'indennità a titolo di cassa integrazione

guadagni, mobilità o disoccupazione, per contribuire allo smaltimento degli arretrati dell'Inps;

se non intenda promuovere le opportune iniziative per rivedere, in generale, le modalità di impiego dei cassaintegrati, alla luce della esperienza assai limitante dei « lavori socialmente utili ».

(2-00228) « Mantovano, Manzoni, Pampo, Bastianoni, Matranga ».

(10 ottobre 1996)

F) Interrogazione:

CORDONI, INNOCENTI, GASPERONI, BARTOLICH, GUERZONI, LUCA', RUZANTE, SALVATI, SCRIVANI, STANISCI, SCIACCA, STELLUTI e GAETANO VENETO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

con la legge di riforma del sistema previdenziale si è definita la possibilità,

per alcune categorie di lavoratori che hanno svolto attività usuranti, di accedere al pensionamento attraverso regole specifiche che consentono l'anticipazione del trattamento pensionistico;

tale provvedimento doveva essere adottato con l'emanazione di un decreto ministeriale, da emanarsi entro sei mesi dall'accordo tra le parti, che doveva definire i criteri relativi alla materia dei lavori usuranti, ai sensi del comma 34 dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995;

la mancata emanazione di questo decreto ministeriale impedisce la definizione delle regole per l'accesso al pensionamento per i lavoratori che hanno svolto attività usuranti e determina gravi ripercussioni —:

se non intenda provvedere all'emanazione delle disposizioni necessarie per attuare le norme relative ai lavori usuranti previste dalla legge di riforma del sistema previdenziale. (3-00511)

(2 dicembre 1996)

***PROPOSTA DI LEGGE: REBUFFA: REGOLAZIONE DELLA
SUCCESSIONE NEL TEMPO DELLE NORME ELETTORALI (2423)***

PAGINA BIANCA

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il 30 giugno 1998.

2. 4.

La Commissione.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore dopo sei mesi dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

* 2. 1.

Bielli, Vignali, Altea, Sciacca.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore dopo sei mesi dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

* 2. 3.

Stucchi, Fontan, Luciano Dussin.

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 13 febbraio 1997.**

Berlinguer, Bindi, Brugger, Burlando, Calzolaio, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fiddelbo, Ladu, Mattioli, Novelli, Pennacchi, Poli Bortone, Prodi, Sales, Soriero, Visco, Vita.

(Componenti la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali).

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 12 febbraio 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CARDIELLO ed altri: « Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, recante norme per la concessione di ricompense al valor civile » (3195);

VIALE: « Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di dislocazione territoriale delle commissioni tributarie » (3196);

PAGANO e GAZZARA: « Istituzione del ruolo dirigenziale per il personale della carriera direttiva degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti » (3197);

CARDIELLO ed altri: « Nuove norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito » (3198);

CACCAVARI ed altri: « Norme per la prevenzione e la cura delle malattie osteo-articolari e reumatiche invalidanti » (3199);

BRUNETTI: « Disposizioni in materia di foreste e per la difesa del suolo e dell'ambiente » (3200);

PEZZOLI: « Disposizioni in materia di requisiti di sicurezza degli edifici » (3201);

COSTA: « Modifica all'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, in materia di rinvio del servizio militare di leva per motivi di studio » (3202);

CARLI ed altri: « Modifiche alla legge 4 agosto 1955, n. 722, in materia di lotterie nazionali » (3203);

NAN: « Norme in materia di deducibilità delle spese per turismo in Italia » (3204);

RODEGHIERO: « Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esenzione dei radiotecnici dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione » (3205).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio
di un disegno di legge.**

In data 12 febbraio 1997 è stato presentato alla presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica:

« Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria » (3194).

Sarà stampato e distribuito.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Pecoraro Scanio ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

PECORARO SCANIO: « Legge di spesa per gli interventi programmati nei settori agricolo, agroindustriale e forestale » (3132).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sul riconoscimento dei titoli rilasciati dai licei francesi di Milano e Torino, effettuato a Roma il 4-14 giugno 1996 » (3025) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

alla IV Commissione (Difesa):

CHIAVACCI ed altri: « Istituzione del Servizio civile nazionale » (2726) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII;*

RUZZANTE ed altri: « Riforma della rappresentanza militare » (2881) *Parere delle Commissioni I, II, V, XI e XII;*

SBARBATI: « Introduzione della 'leva verde' nell'ambito del servizio militare di leva » (3060) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e XIII;*

alla VI Commissione (Finanze):

BALOCCHI ed altri: « Trasferimento dei beni del demanio marittimo dello Stato al demanio dei comuni » (379) *Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII e IX;*

STRADELIA ed altri: « Norme in materia di cambiali finanziarie » (2264) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento) e X;*

COPERCINI ed altri: « Norme per la deducibilità fiscale delle spese sostenute in favore di soggetti handicappati » (2658) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e XII;*

BONO: « Autorizzazione all'alienazione di aree facenti parte del patrimonio dello Stato site in Metaponto, frazione del comune di Bernalda » (2882) *Parere delle Commissioni I, II, V e VIII;*

FILOCAMO e ALOI: « Norme per il trasferimento di aree demaniali e patrimoniali dello Stato site lungo la costa jonica reggina tra i comuni di Monasterace e Motta San Giovanni » (2979) *Parere delle Commissioni I, II, V e VIII;*

alla IX Commissione (Trasporti):

BACCINI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza del sistema ferroviario italiano » (3018) *Parere delle Commissioni I, II, V e XI;*

alla X Commissione (Attività produttive):

NAN e CAMOIRANO: « Norme per la salvaguardia dell'attività vetraria del comune di Altare » (2949) *Parere delle Commissioni I e V*;

alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze):

PROPOSTA DI LEGGE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA: « Provvedimenti di finanza regionale » (2947) *Parere delle Commissioni I, IX e XII*.

Assegnazione di una proposta di legge di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare è deferita alla IX Commissione permanente (Trasporti), in sede referente:

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE GALLETTI ED ALTRI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul progetto 'treni ad alta velocità' » (doc. XXII, n. 24) *Parere delle Commissioni I, II, V e XI*.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n.87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 5 novembre 1996 copia della sentenza n. 380 del 17 ottobre 1996 (doc. VII, n. 206) la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 3 della legge della regione siciliana approvata dall'assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996 (Norme transitorie concernenti i professionisti convenzionati con il servizio sanitario nazionale. Interpretazione autentica di

norme in materia di assistenza indiretta. Norma finanziaria e modifiche alla legge regionale del 4 aprile 1995, n. 26).

con lettera in data 5 novembre 1996 copia della sentenza n. 381 del 17 ottobre 1996 (doc. VII, n. 207) la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 1, 5 e 6, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica) nella parte in cui prevede che i finanziamenti ivi contemplati sono concessi direttamente ai comuni nelle province autonome di Trento e di Bolzano;

l'illegittimità costituzionale degli articoli 4, commi 4 e 9, e 5 della stessa legge n. 23 del 1996 nella parte in cui si applicano alle province autonome di Trento e Bolzano;

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 4, della citata legge n. 23 del 1996, sollevate, in riferimento agli articoli 8, primo comma, numeri 1, 17 e 28, ed agli articoli 16 e 104 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme di attuazione, dalla provincia di Bolzano, e, in riferimento agli articoli 116 della Costituzione e 8, primo comma, numero 1, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dalla provincia di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe.

La Corte Costituzionale ha altresì depositato in cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 373 del 17 ottobre 1996 (doc. VII, n. 201), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 176, comma 22, del codice della strada (approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pre-

tore di Cremona con l'ordinanza emessa il 15 dicembre 1995, iscritta al n. 207 registro ordinario del 1996;

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 176, comma 22, del codice della strada, sollevate, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Cremona e dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Cremona con le altre ordinanze indicate in epigrafe.

n. 374 del 17 ottobre 1996 (doc. VII n. 202), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2917 del codice civile sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 375 del 17 ottobre 1996 (doc. VII, n. 203) con la quale ha dichiarato:

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 25, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dal giudice designato della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana, con le ordinanze in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione, sollevata, in riferimento all'articolo 101, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 3, lettera a), del medesimo decreto-legge, sollevata, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

n. 378 del 16 ottobre 1996 (doc. VII, n. 204), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità Costituzionale degli articoli 58, comma 2, e 64, comma 1, della legge 8 giugno 1990,

n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 97, primo e secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Puglia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 379 del 17 ottobre 1996 (doc. VII, n. 205), con la quale ha dichiarato:

che non spetta al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, né al giudice per le indagini preliminari dello stesso tribunale procedere nei confronti degli *ex* deputati Bonafini Flavio e Tagini Paolo per i reati di cui agli articoli 479 e 494 del codice penale (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e, rispettivamente, sostituzione di persona), in relazione alla attività posta in essere dalle suddette persone, in qualità di deputati, nel corso della votazione svoltasi nella seduta della Camera dei deputati del 16 febbraio 1995;

conseguentemente, l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma del 23 maggio 1996, nonché la richiesta della procura della Repubblica presso lo stesso tribunale del 3 maggio 1996, accolta con la suddetta ordinanza.

n. 382 del 17 ottobre 1996 (doc. VII, n. 208), con la quale ha dichiarato:

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli articoli 38, primo e secondo comma, 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Vigevano, e, in riferimento agli articoli 2, 38 e 3 della Costituzione, dal pretore di Fermo con le ordinanze in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla I Commissione (doc. VII, nn. 203, 205 e 207);

alla II Commissione (doc. VII, n. 202);

alla I e alla V Commissione (doc. VII, n. 204);

alla I e alla XII Commissione (doc. VII, n. 206);

alla II e alla IX Commissione (doc. VII, n. 201);

alla XI e alla XII Commissione (doc. VII, n. 208).

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla Commissione affari costituzionali.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro del tesoro ha trasmesso, con lettera in data 4 febbraio 1997, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di piano di riparto dello stanziamento iscritto al capitolo 4487 dello stato di previsione di quel ministero, per l'anno in

corso, previsto a favore degli organismi di cui alla tabella A, allegata alla medesima legge.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 5 marzo 1997.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 10 febbraio 1997, pagina 5622, seconda colonna, sopprimere dalla quindicesima alla ventesima riga.

Nel medesimo allegato, alla stessa colonna di testo, dopo la quattordicesima riga aggiungere le seguenti: « RODEGHIERO ed altri: « Norme per garantire il diritto alla casa per le giovani coppie » (2981) *Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XII.*